

INCENTIVI PER ASSUNZIONI DI: **UNDER 36** **DONNE SVANTAGGIATE**

Con il comma 4, l'articolo 57 estende alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall'articolo 1, comma 10, della Legge n. 178/2020, nonché per le donne svantaggiate.

INCENTIVI PER UNDER 36

L'esonero in trattazione sarà riconosciuto per le **assunzioni a tempo indeterminato**, nonché per le **trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato**, effettuate nel **2023** e relative a **soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età**, e **non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa**.

L'esonero spetta:

1. **nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato** (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;
2. **per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi** per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.



L'esonero in parola è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).



DONNE SVANTAGGIATE

L'esonero in trattazione sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1. **donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;**
2. **donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;**
3. **donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (cfr. Aggiornamento AP n. 476/2022 per i settori e le professioni interessate nel 2023);**
4. **donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.**

Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice, l'esonero spetta:

- A. ***nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, riparamerati e applicati su base mensile;***
- B. ***per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.***



L'esonero in parola è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Dott. Alessandro Bascucci – Consulente del Lavoro – 375/6126125

